



IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

AREA CENTRO

Nel procedimento avente ruolo 001/2022 degli Organi di Giustizia FIS, a carico di Milani Dino, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La segreteria generale della FISI segnalava mediante trasmissione di copia del referto del delegato tecnico Attilio Giulio Garrapetta come, in occasione dello svolgimento della gara 43.914 (Criterium Interappenninico organizzata dalla società Sci Club Orsello Magnola S.S.D. a.r.l. -cod 03088 e S.C. LIVATA A.D.) in località Campofelice (AQ) il giorno 16 febbraio 2022, l'allenatore Dino Milani aveva seguito in pista con gli sci in spalla un atleta, mentre si svolgeva la gara e richiamato dall'arbitro Rossano Pagliai, si rivolgeva a questi con tono e parole poco consone allo status di allenatore.

La causa è stata istruita mediante la raccolta di dichiarazioni testimoniali rese dal direttore di gara Andrea Ruggeri e dallo stesso arbitro Rossano Pagliai.

L'incolpato Dino Milani ha presentato breve memoria difensiva.

I fatti come sopra sintetizzati sono provati.

Nella propria dichiarazione testimoniale l'arbitro Rossano Pagliai ha confermato di aver visto arrivare un allenatore che seguiva un concorrente a lato del tracciato ed alla stessa velocità del concorrente, tenendo un paio di sci trasversalmente rispetto al senso di marcia oltre ad uno zaino o simile.

Il Pagliai afferma di averlo richiamato e dopo che il Milani si era fermato sotto di lui, di avergli rammentato che in pista si poteva scendere solo mantenendo un comportamento adeguato e rispettoso delle regole di sicurezza per concorrenti ed operatori.

Afferma il Pagliai che il Milani avrebbe inveito nei suoi confronti dicendogli che non poteva permettersi di insegnargli il comportamento perché lui ben sapeva come fare ed aveva fretta per suoi affari privati.

Invitato dall'arbitro a scendere usufruendo della pista accanto a quella di gara, che conduceva comunque al traguardo, egli ignorava l'invito rivoltogli e proseguiva la discesa lungo la pista di gara mentre questa, ancorché per pochi concorrenti residui, era ancora in corso.

Le circostanze sono confermate anche dal direttore di gara Ruggeri, che afferma di aver anch'gli stesso evidenziato al Milani la pericolosità del comportamento tenuto, invitandolo a mantenere un comportamento più cauto e prudente.

Il Ruggeri riferisce anche di uno "*scambio di impropri*" fra Milani e Pagliai, senza peraltro riferire le esatte parole.

In definitiva, le circostanze sono confermate anche dalla memoria difensiva del Milani la cui dichiarazione diverge da quella dei testimoni per la posizione degli sci trasportati, in spalla e non in mano trasversalmente alla linea di discesa e per il fatto che egli afferma di essere sceso a lato del tracciato di gara ed a debita distanza dallo stesso.

Il Milani riferisce anche di essere stato invitato, ancorché con linguaggio "*colorito*" a scendere lisciando, ma ammette di aver "*apostrofato*" l'arbitro con linguaggio "*altrettanto colorito*" e di essersi allontanato, presumibilmente continuando la sua discesa veloce a bordo pista.

Il Milani non ha indicato alcun testimone che confermasse le lievi differenze dei fatti rispetto alle versioni offerte dai due testimoni indicati nel referto e deve pertanto ritenersi che i fatti siano acclarati così come ivi descritti.

Essenzialmente, dunque, il Milani:

- 1) è sceso velocemente a bordo pista mentre la gara era in corso, portando con sé un paio di sci ed uno zaino;
- 2) ha avuto un'accesa discussione con toni alterati con l'arbitro;
- 3) non ha rispettato le disposizioni impartite dall'arbitro e dal direttore di gara.

L'art 220.4 del R.T.F prevede che solamente le persone in possesso dell'accredito ufficiale della FISI o di uno speciale lasciapassare possano accedere alle piste secondo le regole proprie di ogni disciplina, ma il successivo art. 220.5.2 precisa che il personale di servizio delle squadre ha l'autorizzazione ad accedere all'area di partenza ed a quella di arrivo, ma non può accedere alle piste.

Chiaramente il Milani ha violato queste disposizioni normative, anche se deve tenersi conto del fatto che è deleteria prassi delle competizioni giovanili di carattere locale (tale deve ritenersi il criterium interappenninico) di consentire tale accesso e non distribuire segnali di accredito.

D'altronde, sia l'arbitro che il direttore di gara hanno confermato di non avere impedito al Milani di continuare a scendere lungo la pista e di avergli ingiunto utilizzare indefettibilmente quella a fianco del tracciato di gara, ma di avergli offerto l'opzione di scendere lasciandolo lungo il tracciato di gara, come, d'altronde è prassi, ancorché *contra legem*, in questo tipo di competizioni.

Comunque, l'art. 223.1.1 del R.T.F. dispone che si applichi una sanzione in ogni caso di mancato rispetto delle direttive della giuria o di singoli membri della stessa, che, ai sensi del successivo art. 224.2 sono autorizzati ad effettuare richiami verbali e da ritirare gli accrediti.

Non v'è dubbio che, nella fattispecie occorsa, il Milani abbia contravvenuto alle disposizioni impartite da ben due membri della giuria, ignorando coscientemente e dolosamente le surrichiamate norme.

Anche l'art. 614.1.4, IV° comma del R.T.F. conferisce alla giuria il potere di autorizzare gli allenatori ad entrare in pista e per estensione analogica deve ritenersi, *a fortiori*, che detto potere comporti quello di regolamentare a suo insindacabile giudizio, attraverso quali modalità possa avvenire tale accesso.

È chiaro che la norma è violata allorché la giuria od un suo membro (due, in fattispecie *de qua*) abbiano disposto che un allenatore possa scendere "*lisciando*" il tracciato e questi, non rispettando le disposizioni impartite, scenda velocemente a bordo pista.

Deve, quindi, ritenersi l'allenatore Dino Milani, colpevole delle violazioni del RTF sopra descritte.

Indubbiamente il fatto di aver "*alzato la voce*" e comunque aver usato un linguaggio "*colorito*" nella discussione avuta con gli ufficiali di gara, costituisce un comportamento, se non antisportivo, sicuramente non corretto, a prescindere dall'eventuale (ma non provato) uso di analoghe espressioni da parte di un ufficiale di gara.

Tuttavia, appare quanto mai singolare il fatto, che l'art. 205.5 del RTF preveda l'obbligo di comportamento corretto solamente a carico degli atleti.

Trattandosi di irrogare una sanzione, che ha indubbiamente natura penale, non è consentita alcuna applicazione analogica della norma e quindi pur trattandosi di comportamento riprovevole, tenuto da persona che, oltre a curare la crescita tecnica dei piccoli atleti, dev'essere per loro anche esempio comportamentale, non vi è, limitatamente a ciò, alcuna violazione del RTF.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Centro, ritenute provate le violazioni da parte dell'allenatore Dino Milani degli artt. 220.4, 220.5.2, 223.1.1 e 614.1.4 del RTF.

COMMUNA

All'allenatore Dino Milani la sanzione dell'ammonizione ad osservare in futuro le norme violate con diffida a non più ripetere l'infrazione commessa.

MANDA

Alla segreteria degli Organi di Giustizia FISI per la pubblicazione e registrazione della presente decisione e l'adempimento di ogni onere amministrativo volto a consentire l'applicazione dell'art. 200.6 RTF.

Modena – Milano, li 21 marzo 2022

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Centro
Federazione Italiana Sport Invernali
(Avv. Fabio Maida)